



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **955**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Concorso pubblico straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle resesi vacanti, disponibili per il privato esercizio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente modificato dall'articolo 23, comma 12-duodecimesimo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella 7 agosto 2012, n. 135.

Il giorno **16 Giugno 2014** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI**

Assenti:

TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La Relatrice comunica che:

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, per favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, prevede l’apertura di nuove sedi farmaceutiche assicurando una presenza più capillare del servizio farmaceutico sul territorio.

In particolare, l’articolo 11, comma 2, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 prevede che ogni Comune individui le nuove sedi farmaceutiche, obbligatorie e facoltative, disponibili nel proprio territorio ed invii i dati alla Regione ed il successivo comma 3 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscano un concorso pubblico straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e di quelle vacanti.

L’articolo 58, comma 2 bis, della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, modificato dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21, prevedeva che la Provincia determinasse il numero delle farmacie dislocate sul territorio provinciale su proposta dei Comuni interessati, i quali, sentiti l’Ordine provinciale dei farmacisti e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, avrebbero individuato le zone di collocazione delle nuove sedi farmaceutiche.

L’articolo 59 bis della citata legge provinciale n. 29 del 1983, introdotto dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21, prevede che per lo svolgimento del concorso straordinario e l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche si applichino i requisiti di accesso, i criteri per la formazione della graduatoria e le norme relative alla valutazione dei titoli, previsti dall’articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012. Con deliberazione della Giunta provinciale sono da disciplinare le modalità di svolgimento del concorso straordinario.

Dopo la conversione in legge del citato decreto-legge n. 1 del 2012, i Comuni interessati dal potenziamento del servizio farmaceutico, informati al riguardo con apposita nota dal competente ufficio provinciale, hanno individuato le zone di collocazione delle nuove farmacie, obbligatorie e facoltative, secondo il procedimento disciplinato dall’articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 ed hanno inviato al competente ufficio provinciale copia dei relativi provvedimenti.

A seguito dell’entrata in vigore della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21 con cui è stata recepita la nuova disciplina introdotta dall’articolo 11 del citato decreto-legge n. 1 del 2012 e che modifica l’articolo 58 della legge provinciale n. 29 del 1983, i Comuni interessati sono stati invitati dal competente ufficio provinciale ad individuare le zone di collocazione delle nuove farmacie, ai sensi del citato articolo 58.

La legge finanziaria provinciale 2013 prevedeva che se i Comuni non avessero individuato le zone di collocazione delle nuove farmacie secondo quanto previsto dal citato articolo 58, così come modificato dalla legge provinciale n. 21 del 2012, la Provincia avrebbe utilizzato i provvedimenti già adottati dai Comuni in precedenza ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012.

Pertanto, in conseguenza di quanto previsto dalla citata legge finanziaria provinciale 2013, solo alcuni Comuni hanno ripetuto il procedimento di individuazione delle zone di collocazione delle nuove farmacie ai sensi della citata normativa provinciale ed hanno revocato i provvedimenti adottati in precedenza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 255 del 31 ottobre 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale, per violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e dell'articolo 9, comma 1, n. 10 dello Statuto speciale di autonomia, degli articoli 3, comma 1, lettera b) e 4 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21, che assegnando alla Provincia sia il compito di determinare il numero delle farmacie, sia quello di individuarne le zone di collocazione, hanno modificato in modo indebito la distribuzione delle funzioni tra i due livelli di governo, quello provinciale e quello comunale, stabilita a livello statale da norme di principio che regolano la competenza di individuare e localizzare le sedi farmaceutiche.

La Corte ha osservato che la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni la funzione di individuare le zone di collocazione delle farmacie, risponde a due esigenze. La prima è assicurare un assetto territoriale ordinato in sintonia con gli effettivi bisogni della collettività; infatti, il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, fa riferimento alla finalità di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Per questo, l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti ad un livello di governo più vicino ai cittadini. La seconda esigenza è assegnare l'individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche da un lato e dall'altro la funzione di revisione periodica del numero delle farmacie e del potere sostitutivo a enti diversi, mentre la normativa provinciale aveva attribuito tali funzioni allo stesso soggetto.

Il competente ufficio provinciale, dopo essersi confrontato per le vie brevi con tutti i Comuni interessati, ha comunicato con apposita nota ai Comuni che non hanno ripetuto il procedimento di individuazione delle zone di collocazione delle nuove farmacie ai sensi della citata normativa provinciale:

- la decisione della Corte Costituzionale;
- la disponibilità a utilizzare per il concorso straordinario i loro provvedimenti adottati in precedenza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 e non revocati, in un'ottica di economia di gestione;
- l'invito a dare un riscontro alla nota entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicando, l'eventuale esigenza di rinnovare la decisione, alla luce di possibili nuove valutazioni maturate durante il trascorso temporale tra la data del provvedimento adottato nel 2012 e la sentenza della Corte costituzionale e, l'eventuale necessità di un maggior spazio temporale per assumere tale nuovo provvedimento decisivo;
- che l'eventuale mancato riscontro alla nota entro il termine indicato, sarebbe stato considerato conferma del provvedimento già adottato nel 2012.

Hanno dato riscontro espresso, confermando i propri precedenti provvedimenti, i seguenti Comuni: Riva del Garda, Mezzocorona, Mezzolombardo, Trento, Pergine Valsugana.

Il competente ufficio provinciale ha comunicato, con apposita nota, ai Comuni di Cles, Lavis e Mori che hanno ripetuto il procedimento di individuazione delle zone di collocazione delle nuove farmacie ai sensi della citata normativa provinciale, oggetto di illegittimità costituzionale parziale, la decisione della Corte costituzionale e l'invito a ripetere tale procedimento ai sensi del citato articolo 11.

Il Comune di Cles ha rinnovato e concluso il procedimento con la deliberazione consiliare n. 53 di data 18 dicembre 2013, quello di Lavis vi ha provveduto con la deliberazione consiliare n. 26 di data 6 marzo 2014. Invece il comune di Mori con apposita nota ha confermato la precedente deliberazione consiliare n. 18 di data 24 aprile 2012, valida ed efficace a tutti gli effetti.

In relazione all'istituzione delle farmacie facoltative, (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, la popolazione residente superiore al 50% del parametro di 3.300 residenti, la metà di 3.300 è 1.650 quindi, superiore a 1.650 residenti, consente l'apertura di un'ulteriore farmacia, pertanto, facoltativa) si rappresenta che i comuni di Ala, Ledro, Mezzocorona, Mori, Riva del Garda, valutato l'assetto del servizio farmaceutico esistente sul proprio territorio e l'esigenza di potenziare l'assistenza farmaceutica, hanno individuato le zone di collocazione delle medesime; invece i comuni di Lavis e di Rovereto hanno considerato allo stato attuale garantita in modo soddisfacente l'assistenza farmaceutica ai propri cittadini.

Per quanto riguarda invece il numero delle nuove farmacie obbligatorie da istituire in applicazione del nuovo criterio demografico, sono determinate in undici, la cui zona è stata individuata dai Comuni come risulta dai relativi provvedimenti.

Tutti provvedimenti dei Comuni sono conservati in copia conforme all'originale agli atti del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, ai quali si fa espresso ed integrale rinvio. In particolare con riferimento al combinato disposto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 e dell'articolo 58, comma 2 bis, così come inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 21 e interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 255 del 31 ottobre 2013, in relazione alle cinque nuove sedi facoltative che i Comuni di Ala, Ledro, Mezzocorona, Mori e Riva del Garda hanno ritenuto opportuno istituire dopo aver acquisito i pareri del Servizio farmaceutico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, l'Amministrazione provinciale prende atto dei provvedimenti e delle valutazioni espresse dai Comuni e definisce le nuove sedi e le relative zone come indicate in dettaglio nella seguente tabella:

Comune	Numero della sede	Descrizione della sede	Provvedimento di istituzione/definizione della sede
Ala	3 ^a	frazione di Serravalle	delibera Consiglio comunale n. 12 del 23 aprile 2012
Arco	5 ^a	parte del territorio comunale a sud delle linee di delimitazione	delibera Consiglio comunale n. 40 del 10 maggio 2012

		delle zone 1 e 2, ad ovest della linea di delimitazione della zona 3 e ad est della linea di delimitazione della zona 4, come da planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 10 maggio 2012	
Cles	2 ^a	zona delimitata da piazza Fiera, via Marconi e via Trento	delibera Consiglio comunale n. 53 del 18 dicembre 2013
Ledro	2 ^a	abitato di Molina	delibera Consiglio comunale n. 30 del 6 giugno 2012
Mezzocorona	2 ^a	zona posta a nord-est rispetto al corso 4 Novembre	delibera Consiglio comunale n. 34 del 24 aprile 2012
Mezzolombardo	2 ^a	zona delimitata da via Roma, via Carlo Devigli, via D. Chiesa, via Zandonai, via dei Morei, via Rotaliana, via Perlasca e via dei Molini	delibera Consiglio comunale n. 25 del 19 aprile 2012
Mori	3 ^a	zona comprendente Manzano, Mori, Nomesino, Pannone, Valle e Varano come da planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27 dicembre 2012	delibera Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2012 e allegato 2 della delibera Consiglio comunale n. 57 del 27 dicembre 2012
Pergine Valsugana	6 ^a	zona comprendente le frazioni di	delibera Consiglio comunale n. 26 del 7 maggio 2012

		Zivignago, Canezza, Serso e Viarago	
Riva del Garda	5 ^a	zona delimitata seguendo da nord a sud l'alveo del Rio Galanzana fino al confine comunale e a est dal confine con il comune di Arco	delibera Consiglio comunale n. 127 del 10 luglio 2012
Rovereto	11 ^a	frazione Noriglio	delibera Consiglio comunale n. 15 del 8 maggio 2012
Trento	30 ^a	abitato di Melta	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	31 ^a	zona dei Solteri	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	32 ^a	zona de Le Albere	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	33 ^a	zona Oltrefersina	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	34 ^a	circoscrizione di Mattarello	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	35 ^a	abitato di Povo	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012

Come risulta dalla precedente tabella, le nuove sedi farmaceutiche nella Provincia autonoma di Trento sono complessivamente sedici, che gli undici Comuni, interessati dal potenziamento del servizio farmaceutico, hanno individuato secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 1 del 2012.

Il numero delle nuove farmacie e delle relative zone di collocazione, potrebbero subire variazioni a seguito di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti dei Comuni e pertanto il numero delle nuove farmacie da assegnare sarà quello attuale al momento dell'interpello previsto dall'articolo 10 del bando di concorso.

Si rileva peraltro che un farmacista, profugo dalla Siria e in possesso dei requisiti, ha presentato ai sensi dell'articolo 19 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 la domanda di assegnazione di una sede farmaceutica disponibile per l'esercizio privato in Provincia, chiedendo l'assegnazione della 33^a sede farmaceutica del Comune di Trento.

Il competente ufficio provinciale, esaminata la normativa vigente, ha chiesto al Ministero della Salute, su indicazione del medesimo, un riscontro di verifica sulla legittimità della domanda del farmacista profugo presentata alla Provincia autonoma di Trento, alle Regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, in particolare in merito al rispetto di un presupposto generale con riferimento all'applicazione della citata legge n. 763 del 1981, ed ha comunicato all'interessato la sospensione del procedimento in attesa del riscontro da parte del medesimo Ministero.

L'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 prevede anche che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante "Norme concernenti il servizio farmaceutico" sulle sedi farmaceutiche istituite mediante il presente concorso straordinario per soli titoli, i Comuni non possono esercitare il diritto di prelazione.

L'articolo 23, comma 12 septiedecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede che per rendere uniformi e trasparenti le procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse Regioni e Province autonome e dei candidati.

Il Ministero della Salute ha, appunto, realizzato e messo a disposizione delle Regioni e delle Province autonome tale piattaforma applicativa e tecnologica per la gestione on-line delle candidature e le successive fasi concorsuali.

Pertanto, si ritiene di avvalersi di tale piattaforma applicativa e tecnologica realizzata dal Ministero della Salute in quanto essa rende possibili procedure concorsuali uniformi e trasparenti e l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni.

In sede interregionale, durante le riunioni del Gruppo tecnico farmaceutica, è stato stabilito di introdurre la tassa di concorso il cui importo varia dal minimo di €30,00 (trenta/00) al massimo di €50,00 (cinquanta/00) e per il concorso straordinario in provincia di Trento è stato scelto l'importo di €50,00 (cinquanta/00) al fine di coprire le spese di funzionamento della Commissione esaminatrice in considerazione del probabile elevato numero di candidati, trattandosi di un concorso solo per titoli.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

- sentita la relatrice;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, che le nuove sedi farmaceutiche sono 16, le cui zone sono state individuate dai Comuni della Provincia autonoma di Trento, interessati dal potenziamento del servizio farmaceutico, secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, come indicato nella seguente tabella:

Comune	Numero della sede	Descrizione della sede	Provvedimento di istituzione/definizione della sede
Ala	3 ^a	frazione di Serravalle	delibera Consiglio comunale n. 12 del 23 aprile 2012
Arco	5 ^a	parte del territorio comunale a sud delle linee di delimitazione delle zone 1 e 2, ad ovest della linea di delimitazione della zona 3 e ad est della linea di delimitazione della zona 4 come da planimetria	delibera Consiglio comunale n. 40 del 10 maggio 2012
Cles	2 ^a	zona delimitata da piazza Fiera, via Marconi e via Trento	delibera Consiglio comunale n. 53 del 18 dicembre 2013
Ledro	2 ^a	abitato di Molina	delibera Consiglio comunale n. 30 del 6 giugno 2012
Mezzocorona	2 ^a	zona posta a nord-est rispetto al corso 4 Novembre	delibera Consiglio comunale n. 34 del 24 aprile 2012
Mezzolombardo	2 ^a	zona delimitata da via Roma, via Carlo Devigli, via D. Chiesa, via Zandonai, via dei Morei, via Rotaliana, via Perlasca e via dei Molini	delibera Consiglio comunale n. 25 del 19 aprile 2012
Mori	3 ^a	zona	delibera Consiglio

		comprendente Manzano, Mori, Nomesino, Pannone, Valle e Varano come da planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27 dicembre 2012	comunale n. 18 del 24 aprile 2012 e allegato 2 della delibera Consiglio comunale n. 57 del 27 dicembre 2012
Pergine Valsugana	6 ^a	zona comprendente le frazioni di Zivignago, Canezza, Serso e Viarago	delibera Consiglio comunale n. 26 del 7 maggio 2012
Riva del Garda	5 ^a	zona delimitata seguendo da nord a sud l'alveo del Rio Galanzana fino al confine comunale e a est dal confine con il comune di Arco	delibera Consiglio comunale n. 127 del 10 luglio 2012
Rovereto	11 ^a	frazione Noriglio	delibera Consiglio comunale n. 15 del 8 maggio 2012
Trento	30 ^a	abitato di Melta	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	31 ^a	zona dei Solteri	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	32 ^a	zona de Le Albere	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	33 ^a	zona Oltrefersina	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	34 ^a	circoscrizione di Mattarello	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012
Trento	35 ^a	abitato di Povo	delibera Consiglio comunale n. 68 del 6 giugno 2012

2) di indire un concorso pubblico straordinario per soli titoli, per il conferimento delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione disponibili per il privato esercizio nella Provincia autonoma di Trento;

3) di approvare l'allegato bando, parte integrante e sostanziale, di questo provvedimento;

4) di dare atto che il numero delle nuove farmacie e delle relative zone di collocazione, potrebbero subire variazioni a seguito di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti dei Comuni e del procedimento, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 763 del 1981, attualmente sospeso, che attribuisce una riserva sulla 33^a sede del Comune di Trento, e pertanto il numero delle nuove farmacie da assegnare sarà quello attuale al momento dell'interpello previsto dall'articolo 10 del bando di concorso;

5) di dare atto che per la registrazione di protocollo delle domande di partecipazione al concorso straordinario verrà usato quello generato dalla piattaforma web, al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell'Amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

6) di disporre la pubblicazione integrale del bando sul bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto- Adige/Südtirol nonché sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento, e per estratto, entro i successivi 10 giorni, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, precisando che il termine di 30 giorni per presentare la domanda di partecipazione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol;

7) di trasmettere questo provvedimento all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, all'Ordine provinciale dei Farmacisti, agli undici Comuni interessati e al Ministero della Salute;

8) di dare atto che con successivo provvedimento sarà istituita la Commissione esaminatrice ai sensi dell'articolo 3 del d.p.c.m. 30 marzo 1994, n. 298 e dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012;

9) di dare atto che le somme derivanti dal pagamento della tassa di concorso il cui importo è stato stabilito nella somma di €50,00 (cinquanta/00) saranno accertate sul capitolo 132440, articolo 1 del bilancio di previsione 2014.

CP

Allegato parte integrante
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PROVINCIALE
STRAORDINARIO PER SOLI TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL
PRIVATO ESERCIZIO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO**

**-articolo 11 decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con
modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27-¹**

Sommario

- Articolo 1 Oggetto del concorso
- Articolo 2 Requisiti per l'ammissione al concorso
- Articolo 3 Partecipazione in forma associata
- Articolo 4 Limite alla partecipazione
- Articolo 5 Domanda di partecipazione al concorso
- Articolo 6 Cause di irricevibilità delle domande, di esclusione e di non ammissione al concorso
- Articolo 7 Commissione esaminatrice
- Articolo 8 Valutazione dei titoli
- Articolo 9 Formazione della graduatoria
- Articolo 10 Approvazione della graduatoria ed interpello dei vincitori
- Articolo 11 Assegnazione della sede farmaceutica
- Articolo 12 Cause di esclusione dalla graduatoria
- Articolo 13 Accertamento dei requisiti
- Articolo 14 Pubblicità del bando
- Articolo 15 Disposizioni finali
- Articolo 16 Normativa di riferimento
- Articolo 17 Informativa sul trattamento dei dati personali

ART. 1
Oggetto del concorso

E' indetto un concorso pubblico straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica nella Provincia autonoma di Trento per l'assegnazione di 16 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori del presente concorso straordinario.

Peraltro, il numero delle nuove farmacie e delle relative zone di collocazione, potrebbero subire variazioni a seguito di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti dei Comuni e del procedimento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, attualmente sospeso,

¹ Articolo 11 decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 e ulteriormente modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, di seguito sinteticamente richiamato "art.11"

che attribuisce una riserva sulla 33^a sede farmaceutica del Comune di Trento e pertanto il numero delle nuove farmacie da assegnare sarà quello attuale al momento dell'interpello previsto dall'articolo 10.

Di seguito si indicano le sedi farmaceutiche messe a concorso.

Codice Istat Comune	Comune	Numero progressivo sede	Descrizione della sede	Tipo della sede
022001	Ala	3 ^a	frazione di Serravalle	di nuova istituzione
022006	Arco	5 ^a	parte del territorio comunale a sud delle linee di delimitazione delle zone 1 e 2, ad ovest della linea di delimitazione della zona 3 e ad est della linea di delimitazione della zona 4 (come da planimetria)	di nuova istituzione
022062	Cles	2 ^a	zona delimitata da piazza Fiera, via Marconi e via Trento	di nuova istituzione
022229	Ledro	2 ^a	abitato di Molina	di nuova istituzione
022116	Mezzocorona	2 ^a	zona posta a nord-est rispetto al corso IV Novembre	di nuova istituzione
022117	Mezzolombardo	2 ^a	zona delimitata da via Roma, via Carlo Devigli, via D. Chiesa, via Zandonai, via dei Morei, via Rotaliana, via Perlasca e via dei Molini	di nuova istituzione
022123	Mori	3 ^a	zona comprendente Manzano, Mori, Nomesino, Pannone, Valle e Varano	di nuova istituzione
022139	Pergine Valsugana	6 ^a	zona comprendente le frazioni di Zivignago, Canezza, Serso e Viarago	di nuova istituzione
022153	Riva del Garda	5 ^a	zona delimitata seguendo da nord a sud l'alveo del Rio Galanzana fino al confine comunale e a est dal confine con il comune di Arco	di nuova istituzione
022161	Rovereto	11 ^a	frazione Noriglio	di nuova istituzione
022205	Trento	30 ^a	abitato di Melta	di nuova istituzione
022205	Trento	31 ^a	zona dei Solteri	di nuova istituzione
022205	Trento	32 ^a	zona de Le Albere	di nuova istituzione
022205	Trento	33 ^a	zona Oltrefersina	di nuova istituzione
022205	Trento	34 ^a	circoscrizione di Mattarello	di nuova istituzione
022205	Trento	35 ^a	abitato di Povo	di nuova istituzione

Di seguito si indicano le sedi farmaceutiche avverso il cui provvedimento comunale di individuazione è stato presentato ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (T.R.G.A.) notificato alla Provincia alla data di pubblicazione del presente bando:

Ala: 3^a sede

Ledro: 2^a sede

Trento: 31^a sede

Si indica inoltre che la 33^a sede del Comune di Trento è oggetto di riserva, nell'ambito del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 19 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, attualmente sospeso ed in corso di verifica di legittimità.

ART. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- a. non titolari di farmacia in qualunque condizione professionale si trovino;
- b. titolari di farmacia rurale sussidiata;²
- c. titolari di farmacia soprannumeraria;³
- d. titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248;
- e. soci di società esclusivamente titolare di farmacia rurale sussidiata o di farmacia soprannumeraria, a condizione che la società non sia titolare anche di farmacie prive delle predette caratteristiche;

e che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, ovvero, di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. età compresa tra 18 e 65 anni non compiuti;
3. possesso dei diritti civili e politici;
4. laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
5. iscrizione all'albo professionale dei farmacisti;
6. non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni ⁴.

ART. 3

Partecipazione in forma associata

Possono partecipare al concorso per la gestione associata tutti i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, delle condizioni sopra riportate⁵.

ART. 4

Limite alla partecipazione

Ciascun candidato può partecipare al concorso in non più di due Regioni o Province autonome⁶

² La condizione di rurale sussidiata viene riconosciuta come tale ove ricorre il diritto riconosciuto dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 ed il titolare lo abbia esercitato.

³ Definizione di farmacia soprannumeraria, (ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135): per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del regio decreto. 27 luglio 1934, n. 1265 sia anteriormente sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362 che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione determinato dall'articolo 11, comma 1 lettera a).

⁴ Tale condizione permane fino al momento dell'assegnazione della sede.

⁵ Ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135.

⁶ Al totale di due concorsi concorre sia la partecipazione in forma singola che associata.

ART. 5 Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute collegandosi al sito www.concorsofarmacie.sanita.it dove è, in apposita sezione, rinvenibile il modulo on-line di candidatura, unitamente a tutte le istruzioni relative all'utilizzo della citata funzionalità web.

Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 18:00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol, precisamente alle ore 18:00 del giorno _____ 2014.

Il candidato è tenuto a dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda ⁷:

1. nome, cognome, codice fiscale, estremi del documento di identità data e luogo di nascita, luogo di residenza e recapito telefonico, indirizzo PEC al quale perverrà ogni comunicazione relativa al concorso;
 2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 3. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
- Il cittadino membro dell'U.E. rilascia la dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza;
4. di possedere la Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, specificando la data, il luogo, l'Università di conseguimento e la votazione riportata;
 5. di essere iscritto all'Albo Professionale dei Farmacisti;
 6. di non aver riportato condanne penali definitive che precludano o escludano, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esercizio della professione di farmacista;
 7. di non aver ceduto la farmacia negli ultimi 10 anni;
 8. di non partecipare a più di due concorsi straordinari.⁸

In caso di partecipazione in forma associata è necessario individuare un referente al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti il concorso.

Nella domanda devono essere riportati gli estremi del versamento del contributo di partecipazione al concorso, non rimborsabile, pari a € 50,00 (cinquanta/00).

Nel caso di domanda di partecipazione in gestione associata è dovuto un solo versamento del contributo di partecipazione al concorso.

Il contributo va versato:

1. tramite **bonifico bancario** sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit S.p.A. - Agenzia Trento Galilei – via Galilei 1, cap 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:

⁷ Ai sensi del dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

⁸ Ai sensi del comma 5 dell'articolo 11.

2. CODICE IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	12	S	02008	01820	000003774828

e la seguente causale “concorso straordinario sedi farmaceutiche Provincia Autonoma di Trento”

oppure:

- tramite versamento sul conto **corrente postale n. 295386** intestato alla Provincia autonoma di Trento - Servizio Tesoreria, c/o UniCredit S.p.A., via Galilei, 1, 38122 Trento. Per i versamenti sul sistema BancoPosta, indicando le seguenti coordinate bancarie:

CODICE IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	73	M	07601	01800	000000295386

e la seguente causale “concorso straordinario sedi farmaceutiche Provincia Autonoma di Trento”.

Le pubblicazioni devono essere trasmesse alla Provincia autonoma di Trento in forma cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, al seguente indirizzo: Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza, via Gilli, 4 38121 - Trento. La data di spedizione è comprovata dal timbro postale.

Non saranno comunque accettate le pubblicazioni che, sebbene spedite entro i termini indicati, perverranno alla Provincia oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bando.

I termini di cui sopra sono perentori.

La busta contenente le pubblicazioni dovrà recare la dicitura “Concorso provinciale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella provincia autonoma di Trento”. L’Amministrazione provinciale non potrà essere ritenuta responsabile del tardivo ricevimento o dello smarrimento della documentazione imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Le pubblicazioni trasmesse in copia dovranno essere corredate da un elenco delle stesse corrispondente a quello indicato nella domanda, datato e firmato e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il candidato attesti che si tratta di copie conformi agli originali in suo possesso, alla quale va obbligatoriamente allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

ART. 6

Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso

Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 5 del bando sono considerate irricevibili.

Costituisce motivo di non ammissione al concorso:

- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2;
- l'omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie ai sensi dell' articolo 5 del bando.

In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l'esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l'associazione medesima.

La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all'indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda.

ART. 7

Commissione esaminatrice

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, la commissione esaminatrice è istituita in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298.

ART. 8

Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM 30 marzo 1994, n. 298 e dall'articolo 11, così come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135.

La Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente.

Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale l'ultima data utile è quella di pubblicazione del presente bando sul BUR.

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, la valutazione dei titoli sarà effettuata sommando i punteggi di ciascun candidato fino alla concorrenza del punteggio massimo previsto dal DPCM n. 298 del 1994 e s.m.i. rispettivamente per ciascuna voce⁹.

Documenti o titoli di merito presentati dopo il termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.

L'attività a tempo parziale inferiore o uguale a venti ore settimanali viene valutata nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali.

All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la

⁹ Ai sensi del comma 7 dell'articolo 11

maggiorazione del 40% , fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.¹⁰.

All'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati per anno e per ciascun commissario 0,30 punti per i primi dieci anni e 0,08 per i secondi dieci anni.¹¹

I titoli di servizio che si riferiscono ai periodi di attività svolti presso gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dovranno essere validamente documentati nelle forme di legge.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono presi in considerazione esclusivamente i lavori scientifici editi, a mezzo stampa, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Non saranno valutati lavori dattiloscritti, manoscritti o bozze di stampa.

Dalla valutazione dei titoli di aggiornamento professionale ai sensi dell'articolo 6 comma 1, lettera h) del DPCM 30 marzo 1994, n. 298 sono esclusi i corsi ECM.

Sono valutati come titoli di aggiornamento professionale ai sensi della norma sopracitata soltanto quelli conseguiti nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

ART. 9

Formazione della graduatoria

La Commissione, conclusa la valutazione dei titoli, predispone la graduatoria di merito dei candidati sulla base del punteggio conseguito.

La Commissione si avvale del supporto tecnico informatico di cui all'articolo 5 del presente bando, messo a disposizione dal Ministero della Salute.

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.

In caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, ai soli fini della preferenza, a parità di punteggio si considera la media dell'età dei candidati che concorrono congiuntamente¹². Tale media verrà considerata alla data di scadenza del bando.

In caso di parità di punteggio e di uguale data di nascita, la posizione in graduatoria verrà estratta a sorte dopo aver convocato i candidati interessati.

Art.10

Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori

La Provincia autonoma di Trento approva la graduatoria unica definitiva dei vincitori e la pubblica sul bollettino ufficiale della Regione.

¹⁰ In conformità al comma 5 lettere a) e b) dell'articolo 11

¹¹ Ai sensi del comma 5 dell'articolo 11, così come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

¹² Ai sensi dei commi 6 e 7 dell' articolo 11.

La Provincia autonoma di Trento interpella i candidati vincitori,¹³ i quali entro il quinto giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'interpello devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria.

L'avviso della pubblicazione della graduatoria e l'interpello di cui ai precedenti commi si svolgono mediante il supporto informatico di cui all'articolo 5 del presente bando.

Art. 11. Assegnazione della sede farmaceutica

Le sedi messe a concorso sono assegnate con le seguenti modalità:

- a) ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria;
- b) entro quindici giorni dall'assegnazione il vincitore del concorso deve dichiarare se accetta o meno la sede assegnata;
- c) l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione;
- d) durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di cui alla lettera b), quelle non aperte entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, nonché quelle resesi vacanti¹⁴ a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti.

ART. 12 Cause di esclusione dalla graduatoria

I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e decadano dall'eventuale assegnazione della sede nei seguenti casi:

- a) rinuncia esplicita alla sede;
- b) omessa risposta all'interpello di cui all'articolo 10¹⁵;
- c) indicazione, in ordine di preferenza, di un numero di sedi inferiore al numero della propria posizione in graduatoria;
- d) l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di cui all'articolo 11, lettera c),
- e) mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 emersa successivamente all'interpello;
- f) non accettazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, della sede proposta.

In caso di partecipazione in forma associata è causa di esclusione dalla graduatoria anche il verificarsi dell'ipotesi sub e) anche in capo a uno solo degli associati.

¹³ In caso di partecipazione in forma associata, è legittimato a comunicare con la Provincia autonoma di Trento esclusivamente il candidato indicato nella domanda come referente.

¹⁴ Per tali sedi si intendono quelle che si rendono vacanti a seguito di accettazione / apertura di una delle sedi previste dal bando di concorso straordinario, vinta da un farmacista già titolare di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria .

¹⁵ Nel caso di partecipazione in forma associata vedi nota 12.

L'esclusione dalla graduatoria è resa nota al candidato tramite comunicazione all'indirizzo PEC dallo stesso indicata nella domanda.

ART. 13

Accertamento dei requisiti

In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all'assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera¹⁶.

ART. 14

Pubblicità del bando

Il presente bando è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e per estratto, entro i successivi dieci giorni, anche sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nonché trasmesso all'Ordine provinciale dei Farmacisti, ai Comuni interessati e comunicato al Ministero della Salute¹⁷.

Lo stesso sarà pubblicato sul sito internet della Provincia autonoma di Trento.

ART. 15

Disposizioni finali

L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con proprio provvedimento, il presente bando.

ART. 16

Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia in quanto compatibili alle disposizioni contenute in:

- regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (TULLSS);
- legge 8 marzo 1968 n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali";
- legge 2 aprile 1968 n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- legge 8 novembre 1991 n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 e modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

¹⁶ Per quanto non espressamente previsto, si rinvia ai capi V "Controlli" e VI "Sanzioni" (articoli da 71 a 76) del dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dpcm 30marzo 1994, n. 298.

- dpcm 30 marzo 1994 n. 298 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362;
- dpcm 13 marzo 1998 n. 34 “Regolamento recante modificazioni al d.p.c.m. 30 marzo 1994, n. 298;
- regio decreto 30 settembre 1938 n. 1706 e dpr 21 agosto 1971 n. 1275;
- decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n. 248;
- articolo 3, comma 7, legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall’articolo 2, comma 9 legge 16 giugno 1998, n. 191;
- articolo 23 decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
- legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 “Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2014, n. 2-4/Leg “Regolamento in materia di servizio farmaceutico (articoli 58, 61 e 64 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29)”.

ART. 17

Informativa sul trattamento dei dati personali

Secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) e delle Direttive per la sua attuazione, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e ai candidati competono i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice.

L’utilizzo dei dati che riguardano il candidato ha come finalità la gestione delle procedure per il conferimento delle sedici sedi farmaceutiche disponibili nella Provincia autonoma di Trento e la gestione dei medesimi è informatizzata e manuale.

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento non darà luogo all'assegnazione medesima.

I dati saranno trattati dal personale espressamente incaricato appartenente al Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza.

Il titolare del trattamento è: Provincia autonoma di Trento - Giunta provinciale, nella persona del suo rappresentante legale con sede in Trento.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza.

Il responsabile del procedimento il Dirigente del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza.